Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 20 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. 879.

Miglioramenti alle pensioni di guerra dei genitori e collaterali dei caduti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 67, è sostituito dal seguente:

« A favore dei genitori, collaterali ed altri aventi diritto ad assegno alimentare di guerra, è concesso un aumento del quaranta per cento sull'importo stabilito dalle tabelle *G, H, I, L,* annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

« Tale aumento è fissato nella misura del cinquanta per cento a favore dei genitori che abbiano perduto l'unico figlio maschio o più figli militari, per causa del servizio di guerra ».

Art. 2.

Il limite di età previsto dall'art. 37, lettera *a*), del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, perchè possa spettare al genitore l'assegno alimentare di guerra, è ridotto a 58 anni, ferma restando l'eccezione prevista nei casi di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa al decreto anzidetto, sostituita dalla tabella *A* allegata alla legge 19 febbraio 1942-XX, n. 137.

Art. 3.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, ai fini dell'applicazione delle tabelle *I* ed *L* annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, ed alla legge 20 febbraio 1941, n. 67, è da considerarsi presunta al compimento dell'età di settanta anni.

Art. 4.

Per conseguire i maggiori benefici previsti dagli articoli 2 e 3, gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 6 maggio 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — VIDUSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 22 maggio 1942-XX, n. 880.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266, che detta norme speciali per il trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate all'estero o in porti dell'A.O.I., in conseguenza della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 13 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, relativa al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'A.O.I. in conseguenza della guerra;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento spettante ai marittimi a norma dell'art. 5 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, dalla data della sua entrata in vigore è costituito per le singole categorie dai seguenti elementi:

A) *Personale di Stato maggiore delle Società Italia, Linee Triestine per l'Oriente, Adriatica, Tirrenia*:

a) Personale di Stato maggiore di ruolo

— paga;

— indennità di grado o aggiunta servizio passeggeri;

— assegno *ad personam;*

— indennità di divisa;

— indennità di direzione sanitaria;

— soprassoldi per benemerenze civili e militari;

b) Personale di Stato maggiore non di ruolo

— come per il personale di Stato maggiore dipendente da altri armatori (successivo comma *B*) oltre l'indennità di divisa ove corrisposta.

B) *Personale di Stato maggiore dipendente da altri armatori di piroscafi e motonavi*:

— paga (secondo il contratto di arruolamento applicato per l'equipaggio di ciascuna nave);

— soprassoldi per benemerenze civili e militari.

C) *Marconisti di ruolo della Società italiana radio marittima*:

— paga (secondo la categoria di nave sulla quale il marittimo era imbarcato);

— assegno *ad personam;*

— indennità di divisa;

— soprassoldi per benemerenze civili e militari.

D) *Altri marconisti*:

Come per gli ufficiali dei piroscafi e motonavi (comma *B*) oltre alla indennità di divisa ove corrisposta.

E) *Allievi ufficiali*:

— paga di cui fruivano alla data del 9 giugno 1940 od alla data in cui la nave è venuta a trovarsi in una

delle posizioni indicate all'art. 1 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, se successiva;

— soprassoldi per benemerenze civili e militari;

— indennità di divisa ove corrisposta.

F) *Sottufficiali e comuni di piroscafi e motonavi*:

— paga e soprassoldi di tabella (secondo il contratto di arruolamento applicato per l'equipaggio di ciascuna nave);

— soprassoldi per benemerenze civili e militari.

Al personale di bassa forza per il quale la tabella paghe del contratto collettivo di arruolamento prevede paga a convenirsi, quando non risulti dalla convenzione di arruolamento la paga convenuta, compete la paga più elevata prevista dalla tabella del contratto di arruolamento per marittimi della medesima categoria (sottufficiali o equiparati).

Eguale trattamento è dovuto per le grandi navi da passeggeri al personale specializzato di camera e cucina con qualifica non prevista dal contratto di arruolamento.

Ai musici di bordo, operatori di cinema e simili compete la paga che percepivano alla data del 9 giugno 1940 od alla data in cui la nave è venuta a trovarsi in una delle posizioni indicate all'art. 1 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, se successiva.

Al personale il cui compenso era costituito dal prodotto diretto di particolari attività (barbieri, fotografi, venditrici, e simili) compete la paga prevista per il cameriere comune dalla tabella del contratto collettivo di arruolamento applicabile alla nave.

G) *Personale di velieri e motovelieri*:

Ai marittimi di velieri e motovelieri, ove non sussistano paghe o compensi determinati da contratti collettivi di lavoro, sono corrisposte le paghe e i compensi indicati nelle convenzioni di arruolamento, e per quelli arruolati alla parte è corrisposta la paga o il compenso risultante dalla media delle retribuzioni percepite dai marittimi negli ultimi sei mesi precedenti alla data in cui il veliero o motoveliero è venuto a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266.

Art. 2.

Si considera, ai soli fini della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, compenso di carattere non permanente ogni compenso non espressamente indicato nell'art. 1.

Art. 3.

A tutto il personale imbarcato su navi ferme nei porti dell'A.O.I. l'indennità di rischio di guerra spettante al 15 maggio 1941 continuerà ad essere corrisposta fino al giorno dell'eventuale cattura.

Art. 4.

Per il personale considerato alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato dall'armatore della nave di provenienza.

Art. 5.

I contributi per le assicurazioni sociali e per provvidenze varie, sia per le quote a carico dell'armatore sia per le quote a carico del prestatore d'opera, continuano ai termini dell'art. 6 della legge, ad essere versati anche nel periodo di sospensione della efficacia giuridica della convenzione di arruolamento, e per i catturati o internati durante il periodo della cattura o dell'internamento.

I contributi stabiliti in misura percentuale della retribuzione sono determinati in rapporto all'ammontare delle somme dovute a norma dell'art. 1 del presente regolamento. Nei casi in cui i contributi debbono essere computati anche sul valore delle somministrazioni in natura (panatica) queste sono valutate nelle misure convenzionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Le quote di contributi a carico dei prestatori d'opera sono dedotte dai compensi e sono dall'armatore versate ai sensi di legge.

Vengono altresì effettuate dall'armatore e versate a termine delle disposizioni vigenti, le ritenute stabilite dalle norme in vigore e da quelle che fossero in seguito emanate.

Art. 6.

Le percentuali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, si intendono riferite ai compensi al netto di tutte le ritenute.

Art. 7.

Durante il periodo di sospensione della efficacia giuridica delle convenzioni di arruolamento, come durante i periodi di cattura, di internamento e di rimpatrio non maturano per il marittimo, sia di stato maggiore sia di bassa forza, ferie e riposi compensativi.

Art. 8.

Nell'ipotesi che il marittimo abbia rilasciato delega per gli assegni di cui all'art. 7 della legge alle persone indicate nel 3° e 4° comma dell'articolo stesso per un importo inferiore all'ammontare corrispondente alle percentuali stabilite nell'articolo predetto, la delega si intende rilasciata per l'ammontare medesimo.

Art. 9.

Per le deleghe relative agli assegni previsti dall'articolo 7 della legge non è richiesto alcun requisito formale.

Sono pertanto valide anche le deleghe trasmesse per via epistolare o telegrafica per tramite dei Regi consoli o dei Comandi delle navi; in quest'ultimo caso il Regio console o il Comando di bordo dovranno curare di procurarsi la delega scritta con firma autografa del marittimo e la faranno pervenire all'armatore.

Art. 10.

Nel caso di risoluzione del rapporto per qualsiasi causa, compresa la morte del marittimo, l'armatore continua la corresponsione del trattamento previsto dalla legge fino al giorno in cui abbia avuto la notizia del fatto che ha determinato la risoluzione, salvo il ricupero delle somme pagate in più.

Art. 11.

I rimborsi agli armatori delle spese sostenute per l'applicazione della legge sono effettuati dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara contro presentazione di conti mensili compilati nave per nave,

anche se le navi siano perdute, catturate o sequestrate, e contenenti l'elenco nominativo dei componenti l'equipaggio con le seguenti indicazioni:

A) *Per il periodo dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 incluso*:

1) numero d'ordine;
2) grado;
3) compartimento;
4) numero matricola;
5) cognome e nome;
6) periodo al quale si riferisce la liquidazione dei compensi;
7) numero dei giorni di paga;
8) paga di tabella;
9) indennità di grado od aggiunta servizio passeggeri;
10) assegno *ad personam*;
11) supplemento di tabella al personale di coperta, macchina, camera e cucina;
12) supplemento al personale di camera e cucina per navi da passeggeri;
13) compensi per reggenza di stazione ai marconisti;
14) compensi per festività nazionali solenni;
15) indennità di divisa;
16) quote degli aumenti del 23 marzo 1939, se non comprese nella paga di tabella;
17) quote degli aumenti del 25 marzo 1940, se non comprese nella paga di tabella;
18) indennità di direzione sanitaria;
19) soprassoldi per imbarco su navi di grosso tonnellaggio;
20) indennità di linea;
21) indennità di sfrido di cassa agli ufficiali pagatori;
22) supplemento per l'armamentario dei medici;
23) soprassoldi per benemerenze civili e militari;
24) compenso forfetizzato per servizio di infermeria;
25) indennità di rischio di guerra;
26) indennità di sosta in porti dell'A.O.I.;
27) compensi per lavoro straordinario, anche se forfetizzati, premi di rendimento e di operosità;
28) compensi per sostituzione di ammalati;
29) compensi vari previsti dal regolamento di bordo annesso al contratto di arruolamento;
30) indennità sostitutive di ferie e di riposi compensativi;
31) ratei della gratificazione natalizia;
32) soprassoldi per le navi cisterna;
33) compensi per funzioni di grado superiore;
34) indennità per rischi epidemici;
35) indennità sostitutiva della panatica;
36) indennità per perdita di corredo e di strumenti professionali;
37) quota parte della indennità di licenziamento;
38) totale competenze;
39) costo del mantenimento dei marittimi;
40) previdenza e assicurazioni del personale;
41) totale somme da essere rimborsate dalla Cassa;

B) *Per il periodo successivo che si inizia col 15 maggio 1941, data di entrata in vigore della legge*:

Come per il periodo dal 1° ottobre al 15 maggio 1941, esclusi i compensi di cui ai numeri seguenti:

12) supplemento al personale di camera e cucina per navi da passeggeri;
13) compensi per reggenza di stazione ai marconisti;
14) compensi per festività nazionali solenni;
19) soprassoldi per imbarco su navi di grosso tonnellaggio;
20) indennità di linea;
21) indennità di sfrido di cassa agli ufficiali pagatori;
22) supplemento per l'armamentario dei medici;
24) compenso forfetizzato per servizio di infermeria;
25) indennità per rischio di guerra, meno che per il personale di cui all'art. 3 del presente regolamento;
26) indennità di sosta in porti dell'A.O.I.;
27) compensi per lavoro straordinario, anche se forfetizzati, premi di rendimento e di operosità;
28) compensi per sostituzione di ammalati;
29) compensi vari previsti dal regolamento di bordo annesso al contratto di arruolamento;
30) indennità sostitutive di ferie e di riposi compensativi;
31) ratei della gratificazione natalizia;
32) soprassoldi per navi cisterna:
34) indennità per rischi epidemici;
35) indennità sostitutiva della panatica;
36) indennità per perdita di corredo e di strumenti professionali;
37) quota parte delle indennità di licenziamento.

Art. 12.

Per ottenere il pagamento di quanto previsto dall'art. 11 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, per i marittimi nazionali imbarcati su navi di bandiera estera catturati dal nemico, debbono essere presentati i seguenti documenti redatti in carta libera:

a) estratto di matricola comprovante l'inscrizione tra la gente di mare;

b) dichiarazione della competente autorità consolare, o dichiarazione riconosciuta valida dal Ministero delle comunicazioni rilasciata da altra autorità, vistata dall'autorità portuale, comprovante l'avvenuto imbarco del marittimo sulla nave di bandiera estera;

c) certificato o dichiarazione attestante che il marittimo è stato catturato od internato dal nemico;

d) stato di famiglia del marittimo con l'indicazione delle persone a carico;

e) certificato di matrimonio ed atto notorio, o documento equipollente comprovante la non avvenuta separazione legale.

Art. 13.

Le spese di panatica saranno computate in base ai valori determinati, luogo per luogo, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base dell'andamento dei costi delle diverse località.

Fino a quando i valori non saranno stati determinati, il rimborso del costo della panatica potrà essere effettuato da parte della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara in base ai valori convenzionali della panatica stabiliti dai contratti d'arruolamento applicati alle navi. Non appena i valori saranno stabiliti saranno effettuati i relativi conguagli.

Art. 14.

Le spettanze dei marittimi o le somme residuali da accantonarsi a favore dei marittimi, dopo prelevata la percentuale da versarsi, ai sensi dell'art. 7 della legge, alle famiglie, e quella da versarsi, ai sensi dell'art. 6,

ai marittimi per i quali è possibile la rimessa, sarà accreditata dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, che aprirà dei conti intestati ad ogni marittimo. Tale accreditamento sarà effettuato con decorrenza dalla data del rimborso fatto all'armatore. La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara corrisponderà sulle somme accantonate un interesse annuo del 2 %.

Art. 15.

La Commissione prevista dall'art. 12 della legge esamina i conti predisposti dagli armatori. La Cassa per la previdenza marinara provvede al rimborso delle spese entro il secondo mese successivo a quello nel quale le saranno pervenuti i conti approvati dalla Commissione.

Art. 16.

Restano fermi gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti per quanto riguarda il rimpatrio a cura e spese dell'armatore dei marittimi cui si riferisce la legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266.

Art. 17.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge, perdono il trattamento della legge stessa i marittimi che subiscano condanne all'estero per un delitto punibile nel minimo con la pena di tre anni di reclusione o con pena più grave, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, e in quanto le sentenze siano state delibate nel Regno ai termini dell'art. 12 del Codice penale, o che incorrano nelle sanzioni disciplinari della inibizione dalla navigazione per un periodo di due anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 18. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 881.

2ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 24 luglio 1942-XX, sul decreto che autorizza una seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1942-43.

MAESTA

Per imprevedibili ed urgenti esigenze di servizio è stato necessario assumere personale non di ruolo per i lavori inerenti alla confisca dei beni dei sudditi nemici. Per provvedere al pagamento delle retribuzioni relative occorre uno stanziamento di bilancio di L. 50.000. Altri stanziamenti per la medesima somma sono necessari per corrispondere al Gruppo Medaglie d'Oro il contributo dello Stato per il secondo semestre 1942 e per concedere, per l'esercizio 1942-43, una sovvenzione alla Casa di ricovero dei Garibaldini in Gaeta, nella misura concessa negli esercizi precedenti.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1942-43 a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta Sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili lire 38.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di lire centocinquantamila (L. 150.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 417-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo medaglie d'oro.	L.	50.000
Cap. n. 417-*ter* (di nuova istituzione). — Sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta	»	50.000
Cap. n. 633 (aggiunto in conto competenza). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc.	»	50.000
Totale . . .	L.	150.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 19. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 agosto 1942-XX, n. 882.

Nuove disposizioni per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna da ardere e carbone vegetale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1181;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716;

Ritenuta la necessità per cause di guerra, di coordinare ed integrare le norme sulla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale e della legna da ardere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, coi Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' vietato qualsiasi taglio di soprassuoli boschivi se non dietro autorizzazione dei Comandi provinciali della M.N.F.

Art. 2.

I soprassuoli boschivi, nonchè i gruppi di piante, alberature e piante sparse (ad eccezione delle piante lungo le strade pubbliche) possono essere requisiti in qualsiasi momento dai Comandi provinciali della M.N.F. con assoluta facoltà da parte di questi di operare tale requisizione per la produzione di legna da ardere e di carbone vegetale, applicando le norme generali di cui al R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.

L'indennità per la requisizione stessa dovrà corrispondere alla differenza tra il prezzo ufficiale della legna o del carbone effettivamente prodotti e l'importo di tutte le spese occorrenti per l'allestimento ed il trasporto di essi.

In ogni caso questa indennità non può essere inferiore rispettivamente a L. 1 (una) e L. 4 (quattro) per ogni quintale di legna da ardere o carbone allestito. L'eventuale differenza sarà integrata a carico dello Stato in misura mai superiore rispettivamente a L. 1 e L. 4.

Art. 3.

L'utilizzazione dei soprassuoli boschivi, gruppi di piante, alberature e piante sparse di cui al precedente art. 2 può essere assunta dalla Milizia nazionale forestale in economia, o può anche essere affidata al proprietario, o possessore, o ad imprese che assumano a proprio esclusivo conto e rischio la lavorazione e il trasporto con l'obbligo di vendere il prodotto esclusivamente agli Enti indicati dalla Milizia stessa.

Nel caso che le utilizzazioni vengano eseguite da imprese per proprio conto, il macchiatico (valore delle piante in piedi) o l'indennità di requisizione di cui all'art. 2, calcolati sempre dalla M.N.F., verranno direttamente corrisposti dalle imprese ai proprietari o possessori di cui sopra.

Art. 4.

E' vietata la vendita della legna da ardere e del carbone vegetale da parte di qualsiasi produttore, anche occasionale, se non dietro autorizzazione dei Comandi provinciali della M.N.F., e la vendita deve essere fatta esclusivamente agli Enti indicati dai Comandi stessi e per il prezzo ufficiale.

Art. 5.

Per l'approvvigionamento della legna da ardere e del carbone vegetale alle Forze armate le assegnazioni saranno direttamente disposte dal Comando centrale della M.N.F. di intesa con i competenti Comandi militari sentita la Commissione centrale consultiva di cui al successivo art. 12.

Per l'approvvigionamento alla popolazione civile le assegnazioni verranno disposte per ogni Provincia dal Comando centrale della M.N.F. sentita la Commissione di cui avanti, in favore del locale Consorzio agrario il quale provvederà alla distribuzione secondo le direttive del Prefetto.

Per l'approvvigionamento per usi industriali (ivi compresa la legna ed il carbone occorrenti per i gassogeni e come materia prima) le assegnazioni verranno disposte dal Comando centrale della M.N.F. sentita sempre la ripetuta Commissione centrale in favore di una unica Organizzazione da costituirsi, non oltre il 30 settembre 1942-XX, di concerto fra le Amministrazioni dello Stato interessate.

Tutti gli Enti eventualmente costituiti per l'approvvigionamento e la distribuzione della legna da ardere e del carbone vegetale cesseranno le loro funzioni, relativamente a tale attività, entro il 31 ottobre 1942-XXI.

Art. 6.

Qualsiasi trasporto di legna da ardere in quantità superiore a 5 quintali e di carbone vegetale in quantità superiore ad un quintale deve essere autorizzato dai Comandi della M.N.F. competenti per territorio, anche se effettuato da Comune a Comune della stessa Provincia.

Salve le eventuali sanzioni penali, sarà sempre disposta la confisca della legna e del carbone trasportato senza autorizzazione. Il prodotto così confiscato verrà venduto dal Consorzio agrario provinciale nella cui circoscrizione ricade il Comune dove viene accertata l'infrazione, versandone l'importo all'E.C.A. del Comune medesimo.

Art. 7.

Per la mano d'opera occorrente alla M.N.F. e alle imprese per le utilizzazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per i trasporti relativi, la mobilitazione sarà effettuata dai Prefetti con precedenza assoluta, su richiesta dei Comandi provinciali della M.N.F. e tramite i Comandi stessi.

La mobilitazione come sopra disposta non cessa se non dietro espressa comunicazione della M.N.F. Al personale mobilitato, che non sia direttamente assunto dalla M.N.F, verrà corrisposto il trattamento che sarà stabilito ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82.

Art. 8.

E' vietata la requisizione di qualsiasi mezzo di trasporto comunque adibito dalla M.N.F. o dalle imprese per la produzione della legna da ardere e carbone vegetale.

Art. 9.

Il Comando della M.N.F. prenderà accordi con il Ministero della guerra per ottenere i mezzi occorrenti per agevolare il rifornimento della legna da ardere e del carbone vegetale alle FF. AA.

Art. 10.

Per assicurare il trasporto per strada ferrata di una parte dei combustibili vegetali annualmente prodotti, il Comando della M.N.F. prenderà accordi con il Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato) per ottenere il maggior numero possibile di carri ferroviari.

Art. 11.

Qualsiasi esercente, ditta, società ed ente che impieghi carbone vegetale e legna per usi industriali — compreso quello per gassogeni o come materia prima — deve denunciare all'Organizzazione di cui al precedente art. 5 il quantitativo minimo mensile occorrentegli e le scorte che possiede.

I quantitativi di consumo annuo e le scorte di legna da ardere e di carbone vegetale non possono eccedere quelle che l'Organizzazione fisserà.

Fin quando i quantitativi di cui sopra non saranno fissati dalla detta Organizzazione, si continueranno ad applicare gli articoli 9, 10, e 12 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, che solo da allora saranno sostituiti dalle nuove disposizioni del presente articolo.

Art. 12.

E' costituita una Commissione centrale consultiva presso il Comando centrale della M.N.F della quale fanno parte:

il comandante generale della M.N.F, presidente;
un rappresentante del Partito Naz. Fascista;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero della guerra;
un rappresentante del Ministero della marina;
un rappresentante del Ministero dell'aeronautica;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
un rappresentante del Ministero scambi e valute;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;
il vice capo dell'Ispettorato Servizio Legnami.

Farà le funzioni di segretario un ufficiale superiore della M.N.F.

La Commissione esprime il suo parere:

a) sui piani di distribuzione generale e di assegnazione della legna da ardere e del carbone vegetale alle FF. AA., alla popolazione civile e alle industrie giusta al precedente art. 5;

b) su tutte le questioni che verranno proposte dalla M.N.F. e dalle Amministrazioni interessate.

La Commissione inoltre concerterà con i competenti Ministeri i provvedimenti da adottare per assicurare tutti i mezzi e materiali necessari per la produzione ed il trasporto dei combustibili vegetali (alimentazione maestranze - mangime per quadrupedi, carburanti, gomme).

Art. 13.

All'Ispettorato Servizio Legnami, costituito presso il Comando centrale della M.N.F., è affidato tutto il servizio derivante dalle disposizioni del presente decreto e da quelle del R. decreto-legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, e dai Regi decreti-legge 2 gennaio e 10 ottobre 1941-XIX, n. 1 e 1184.

Capo dell'Ispettorato Servizio Legnami è il comandante generale della M.N.F.

Art. 14.

E data facoltà al Comando centrale della M.N.F., d'intesa con il Ministero delle finanze, di richiamare tutti gli elementi della propria forza in congedo fino alla concorrenza dei propri organici e di richiedere alle altre Forze armate 20 ufficiali per i servizi amministrativi.

Qualora se ne riscontrasse la necessità, sempre nei limiti numerici fissati dal R. decreto 5 dicembre 1938-XVII, n. 3140, potranno essere messi a disposizione del Comando centrale della M.N.F. elementi o reparti dell'Esercito e della M.V.S.N.

Art. 15.

Presso l'Ispettorato Servizio Legnami viene istituito un ufficio della Ragioneria centrale.

Art. 16.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le penalità stabilite dalla legge 6 luglio 1941-XIX, n. 645, salvo le altre eventuali sanzioni.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 18.

Resta confermata anche per l'esecuzione del presente decreto la facoltà per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184.

Art. 19.

Restano in vigore tutte le disposizioni del R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, e 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, non incompatibili col presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri
addì 18 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — VIDUSSONI — DI REVEL — GRANDI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 36. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1942-XX.

Nomina del sig. Caruso Angeli Leonardo fu Augusto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Antonioli Basilio, detto Ilio, fu Giovanni Maria, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Caruso Angeli Leonardo fu Augusto;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Caruso Angeli Leonardo fu Augusto è nominato rappresentante del sig. Antonioli Basilio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

(3246) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1942-XX.

Cessazione dei signori Bana Alessandro e Tradati Silvio dall'incarico di rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1939-XVII e 25 aprile 1940-XVIII coi quali i signori Bana Alessandro fu Giovanni e Tradati Silvio fu Cesare vennero nominati rappresentanti alle grida del sig. Grassi Roberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visti gli atti notarili relativi alla cessazione dei mandati come sopra conferiti;

Decreta:

I signori Bana Alessandro fu Giovanni e Tradati Silvio fu Cesare cessano dall'incarico di rappresentanti dell'agente di cambio presso la Borsa di Milano sig. Roberto Grassi.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

(3247) *Il Ministro*: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 160 di smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — pubblicato a pagina 2044 della *Gazzetta Ufficiale* in data 19 maggio 1942-XX, n. 118 —: in luogo di *6763* — numero ordinale di ricevuta riferibile al nominativo Canfora Michele fu Pasquale — leggasi *6773;* al numero ordinale di ricevuta 44: in luogo di Intendenza di finanza di *Cagliari* leggasi Intendenza di finanza di *Agrigento.*

(3265)

Nell'elenco n. 29 per rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179, in data 31 luglio 1942-XX — a pagina 3183, prima colonna, in corrispondenza del numero d'iscrizione 61110, in luogo di *Cons. 3,50 %* leggasi *Rendita 5 %.*

(3266)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1942-XX, n. 169, avente per oggetto Disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, all'art. 4, secondo rigo, le parole: « all'Ufficio del registro del . . . . . » devono essere sostituite con le altre: « ad un Ufficio di posta del .

(3250)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 maggio 1941-XIX, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, avente sede nel comune di Nettunia (Roma);

Veduti i propri provvedimenti in data 2 maggio 1941-XIX e 2 maggio 1942-XX con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Anzio, avente sede nel comune di Nettunia (Roma), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 2 novembre 1942-XXI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3193)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso a 80 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'Interno

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941-XIX, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a 80 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'Interno.

Veduti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice;

Veduta la graduatoria dei candidati al concorso suddetto.

Veduta la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati del l'Amministrazione dell'Interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 417;

Decreta:

E' approvata la graduatoria, qui di seguito trascritta, dei candidati vincitori e idonei del concorso per titoli a 80 posti di vicesegretario in prova nell'Amministrazione dell'Interno. salvo, per quelli graduati oltre il numero 189, l'eventuale ulteriore applicazione delle preferenze di legge:

		Votazione complessiva
1.	Crisafulli Salvatore, antemarcia	66,30
2.	De Matteis Belisario	62,75
3.	De Nardis Filippo	62 —
4.	Pellati Nicolò	61 —
5.	Quiligotti Angelo	60,50
6.	Passalacqua Nicolò, Marcia su Roma	60,20
7.	Costa Franco	60 —
8.	Giglio Vincenzo	59,65
9.	Barabbino Carlo	59,60
10.	Boggiano Pico Fabrizio	58,60
11.	Tigano Salvatore	58,25
12.	Grippo Vincenzo	58,05
13.	Tamborra Angelo	58 —
14.	Matarese Pasquale	57,90
15.	Basile Vincenzo	57,65
16.	Ponsetti Francesco, comb. in Spagna	57,50
17.	Raggi Carlo	57,50
18.	Mastrolilli Federico	57,30
19.	Cacopardo Santi	57,25
20.	Arcidiacono Sborna Antonio	57,15
21.	Ventura Signoretti Francesco	57 —
22.	Bertelli Loris	56,95
23.	Colosimo Giovanni	56,85
24.	Pino Carlo, app. F. A. mob. operanti	56,80
25.	Lorario Enzo	56,60
26.	Garretta Giovanni	56,55
27.	Cantatore Luigi, n. 1-1-1916	56,50
28.	Piccinocchi Carlo, n. 17-4-1919	56,50
29.	Arborio Mella di S. Elia Alberto	56,40
30.	Nirni Giovanni	56,30
31.	Di Giovanni Vito	56,25
32.	Molina Guido	56,15
33.	Brigante Pasquale	56 —
34.	Boviello Pio	55,90
35.	Prezzolini Gustavo	55,85
36.	Nassenti Ugo	55,80
37.	Sampaoli Antonio	55,75
38.	Accardo Alessio, ammogl., n. 16-11-1909	55,70
39.	La Rosa Corrado, ammogl., n. 8-12-1913	55,70
40.	Laudani Giuseppe, app. F. A. mob. oper.	55,50
41.	Mazzini Luigi, uff. S.P.E., n. 27-6-1913	55,50
42.	Raganelli Mario, uff. compl., n. 5-9-1915	55,50
43.	De Quattro Michele, serv. Amm.ne PP. e TT.	55,50
44.	Poli Fernando, n. 24-2-1914	55,50
45.	Corpaci Carmelo, n. 14-1-1918	55,50
46.	Mauro Tommaso, n. 9-2-1919	55,50
47.	Capobianco Vincenzo, uff. compl., n. 10-7-1911	55,30
48.	Casella Corrado, uff. compl., n. 25-7-1912	55,30
49.	De Stasio Franc. Paolo, uff. compl.	55,25
50.	Carmenini Enrico	55,25
51.	Basile Giuseppe, app. F. A. mob operanti	55,20
52.	Picardi Bonaventura	55,20
53.	Minici Ippolito	55,10
54.	Gallo Sergio, app. F. A. mob. operanti	55 —
55.	Piazza Salvatore, uff. compl., n 4-1-1910	55 —
56.	De Franciscì Pietro di Guido, uff. compl., n. 1-11-1911	55 —
57.	Fabiani Domenico, Amm.ne Presid. Consiglio Ministri	55 —
58.	Politi Vincenzo, n. 1-1-1912	55 —
59.	La Franca Raffaele	54,90
60.	Ambrosi Luigi	54,85
61.	De Simone Mario	54,75
62.	Gattuso Ignazio	54,65
63.	Blandaleone Attilio	54,60
64.	De Silva Giovanni, app. F. A. comb. oper.	54,50
65.	Gliozzi Aldo, uff. compl., ammogl. 1 f.	54,50
66.	Messina Salvatore, uff. compl.	54,50
67.	Caflero Luigi	54,50
68.	Urbano Vincenzo	54,40
69.	Giordano Antonino	54,35
70.	Lombardi Guido, uff. compl.	54,30
71.	Calderano G. Battista	54,30
72.	Riccobono Franc. Paolo, app. F. A. mob. operanti, ammogl. 1 f.	54,25
73.	Ponticelli Mario, app. F. A. mob. oper.	54,25
74.	Speranza Antonio	54,25
75.	Griffi Filippo	54,20
76.	Zanda Efisio, app. F. A. mob. operanti	54,10
77.	Saladino Guido, app. F. A. mob. operanti	54,05
78.	Piccolo Giuseppe, antemarcia	54 —
79.	Martino Pasquale, uff. compl.	54 —
80.	De Donno Vito	54 —
81.	Valenti Ubaldo	53,85
82.	Mazzacane Elio, uff compl.	53,75
83.	Piragino Saverio, n. 2-12-1916	53,75
84.	Pes Giuseppe, n. 7-4-1918	53,75
85.	Giovenco Giuseppe, app. F. A. mob. oper.	53,70
86.	Conti Costanzo, ammogl.	53,60
87.	Basile Giovanni	53,60
88.	Costa Albesi Renato, app. F. A. mob. operanti	53,50
89.	Salina Angelo, uff. compl., n. 7-2-1914	53,50
90.	Lo Bianco Filippo, uff. compl., n. 22-5-1914	53,50
91.	Meomartini Rodolfo	53,50
92.	Candido Salvatore	53,45
93.	Sansone Stelio, app. F. A. mob. operanti	53,40
94.	Ciampi Domenico, uff. compl., ammogl.	53,40
95.	Giuriani Giorgio, uff. compl	53,40
96.	Bulla Sebastiano	53,35
97.	Pala Giorgio, app. F. A. mob. operanti	53,30
98.	Androlina Osvaldo, uff. compl.	53,25
99.	Di Corato Pietro, ammogl. 2 f.	53,25
100.	Molteni Francesco	53,25
101.	Vitalè Danilo, uff. compl. ammogl. 1 f.	53,20
102.	La Face Giuseppe, uff. compl.	53,20
103.	Bortone Leone Mario	53,15
104.	Ledà d'Ittiri Gerolamo, comb. A. O., decorato	53,10

N.	Nome	Votazione complessiva
105.	Scola Giacomo, app. F. A. mob. operanti, (Amm.ne finanze)	53 —
106.	Schiappoli Giorgio, app. F. A. mob. oper.	53 —
107.	Mandarino Pietro, uff. compl., Amm.ne PP. e TT.	53 —
108.	Fitola Domenico, uff. compl., n. 9-3-1910	53 —
109.	Cardone Manlio, uff. compl., n. 8-5-1912	53 —
110.	Bianco Antonio, uff. compl., n. 1-10-1913	53 —
111.	Gabrieli Donato, uff. compl., n. 15-7-1915	53 —
112.	Del Balzo Antonio, Amm.ne P. S.	53 —
113.	Chieffo Gaetano, n. 20-6-1909	53 —
114.	Di Pasquale Armando, n. 28-3-1919	53 —
115.	Rainero Vittorio, uff. compl.	52,95
116.	Marino Guido di Giovanni	52,95
117.	Natilli Michele, uff. compl.	52,90
118.	Marotta Antonio, ammogl.	52,90
119.	Ferrario Pietro	52,90
120.	Vaccari Omero, uff. compl., ammogl.	52,75
121.	Francese Gaetano, uff. compl., n. 5-8-1909	52,75
122.	Destefano Antonino, uff. compl., n. 25-8-1918	52,75
123.	Teofilato Achille	52,75
124.	Cocchia Ugo, uff. compl.	52,70
125.	Lombardi Nicola, Amm.ne giustizia, n. 13-2-1907	52,70
126.	Vargiu Nino, Amm.ne comunicazioni, n. 16-8-1913	52,70
127.	Galvagna Santo	52,65
128.	Corsetti Velio, app. F. A. mob. operanti, ammogl. 2 f.	52,50
129.	Rocco Francesco, antemarcia, ammogl. 1 f., Amm.ne P. S.	52,50
130	Fedele Emilio, app. F. A. mob. operanti, ammogl. 1 f.	52,50
131.	Salsano Eduardo, app. F. A. mob. oper., n. 22-2-1909	52,50
132.	Muscari Vincenzo, app. F. A. mob. oper., n. 18-11-1912	52,50
133.	De Angelis Luigi, app. F. A. mob. oper., n. 29-4-1915	52,50
134.	Capano Raffaele, uff. compl. ammogl. 3 f.	52,50
135.	Napoletano Mario, uff. compl., ammogl.	52,50
136.	Marchetti Giovanni, uff. compl., n. 10-3-1915	52,50
137.	Dupuis Giancarlo, uff. compl., n. 5-6-1917	52,50
138.	Lanna Giuseppe, ammogl. 2 f.	52,50
139.	Lamberti Guerino, Amm.ne educ. naz., n. 26-11-1909	52,50
140.	Ragnisco Alfonso, Amm.ne comunicaz., n. 31-8-1915	52,50
141.	Tivaroni Carlo, n. 20-9-1909	52,50
142.	Soprano Cesare di Callisto, n. 1-2-1913	52,50
143.	Giacone Giuseppe, app. F. A. mob. oper.	52,40
144.	Loquenzi Mario, comb. in A. O.	52,35
145.	Marino Antonino	52,30
146.	Borrelli Michele, app. F. A. mob. oper.	52,25
147.	Resta Giuseppe	52,25
148.	Sforza Alberto	52,20
149.	Carulli Giovanni, Amm.ne giustizia, n. 24-8-1907	52,10
150.	Telesca Pasquale, Amm. P. S., n. 8-8-1914	52,10
151.	Perricone Saverio, app. F. A. mob. oper.	52,05
152.	Morelli Filippo, ferito di guerra	52 —
153.	Scrivano Francesco, app. F. A. mob. operanti, Amm.ne P. S.	52 —
154.	Senise Emanuele, app. F. A. mob. oper., n. 30-9-1911	52 —
155.	Riolo Benedetto, app. F. A. mob. oper., n. 1-10-1914	52 —
156.	Chiarotti Francesco, app. F. A. mob. operanti, n. 28-3-1916	52 —
157.	Santaniello Luigi, app. F. A. mob. oper., n. 17-9-1916	52 —
158.	Vaccari Tommaso, uff. compl., amm. 2 f.	52 —
159.	Bruno Francesco, uff. compl., Amm. P. S.	52 —
160.	Russo Adriano, uff. compl., n. 10-7-1916	52 —
161.	Contardi Antonio, uff. compl., n. 22-11-1916	52 —
162.	Piergiovanni Piero	51,95
163.	Della Rocca Giuseppe	51,90
164.	Cantone Alfonso, comb. in A. O.	51,80
165.	Ferrari Giampaolo	51,80
166.	Ferrofino Renato, croce guerra V. M.	51,75
167.	Papa Giovanni, uff compl., ammogl.	51,75
168.	Oreste Francesco, uff. compl., n. 19-9-1919	51,75
169.	Labriola Nicola	51,75
170.	Macchioni Umberto, app. F. A. mob. operanti, ammogl. 1 f.	51,70
171.	Maglioni Manlio, app. F. A. mob. oper.	51,70
172.	Nobili Alighiero, uff. compl.	51,70
173.	Guastadisegni Vincenzo	51,70
174.	Trotta Luigi Alberto, decorato croce merito guerra	51,60
175.	Conti Giuseppe, uff. compl.	51,60
176.	Buonocore Luigi	51,60
177.	Camboni Antonio, app. F. A. mob. oper.	51,55
178.	Cannizzo Giuseppe	51,55
179.	Cardja Pietro, app. F. A. mob. operanti, ammogl. 1 f.	51,50
180.	Ballero Carlo, app. F. A. mob. operanti, ammogl.	51,50
181.	Grazzini Ettore, app. F. A. mob. oper., n. 12-7-1913	51,50
182.	Antonacci Goffredo, app. F. A. mob. operanti, n. 14-12-1915	51,50
183.	Saja Fausto, app. F. A. mob. oper., n. 19-6-1916	51,50
184.	Scalia Rosario, app. F. A. mob. oper., n. 22-8-1916	51,50
185.	Bonichi Ettore, uff. compl., ammogl. 2 f., Amm.ne P. S.	51,50
186.	Vullo Antonino, uff. compl., ammogl. 2 f., n. 6-9-1905	51,50
187.	Barile Giuseppe, uff. compl., n. 31-3-1919	51,50
188.	Rebecco Mario, n. 14-9-1917	51,50
189.	Maurici Vincenzo, n. 20-8-1919	51,50
190.	Piscitelli Italo	51,45
191.	Simoncini Giovanni	51,40
192.	Morgera Mario	51,40
193.	Siro Brigiano Renato	51,40
194.	Giobbe Enrico	51,40
195.	Carmonini Orazio	51,40
196.	Cardona Ennio	51,40
197.	Zaccaria Luigi	51,40
198.	Capece Pietro	51,30
199.	Emmolo Emilio	51,30
200.	Altavilla Umberto	51,30
201.	Puglisi Guerra Attilio	51,30
202.	Princiotta Aldo	51,25
203.	Ricci Socrate	51,25
204.	Zarbano Francesco	51,25
205.	Parisi Achille	51,20
206.	Viviano Michele	51,20
207.	Ventura Mario	51,20
208.	Bandini Giov. Andrea	51,20
209.	Forte Salvatore	51,15
210.	Sciolla Alberto	51,15
211.	Vitarelli Angelo	51,10
212.	Zanti Edmondo	51,10
213.	Porcu Mario	51,10
214.	Sciuto Federico	51,05
215.	Scalone Giuseppe	51,05
216.	Magro Luigi	51 —
217.	Minutella Giuseppe	51 —
218.	Marino Mario	51 —
219.	Rabaglino Ignazio	51 —
220.	Sciagrà Luigi	51 —
221.	Castagnoli Bruno	51 —
222.	Cutolo Felice	51 —
223.	Auletta Tommaso	51 —
224.	Ravalli Salvatore	51 —
225.	Munone Mario	51 —
226.	De Francisci Pietro di Giovanni	51 —
227.	Di Vita Gaspare	51 —
228.	Nardone Mario di Giov.	51 —
229.	Greco Salvatore	50,95
230.	De Salvo Alberto	50,90
231.	Tatulli Angelo	50,85
232.	Iula Michele	50,85
233.	Diamare Salvatore	50,80
234.	Di Martino Giuseppe	50,80
235	Furino Antonio	50,75

		Votazione complessiva
236.	Mauceri Natale	50,75
237.	Lafisca Mario	50,75
238.	Balestieri Giuliano	50,75
239.	Ubertis Guido	50,70
240.	Lippolis Leonardo	50,70
241.	Vignola Renato	50,70
242.	Carullo Vincenzo	50,65
243	Costa Mario	50,65
244.	Fulvio Manlio	50,60
245.	Peralta Giammaria	50,60
246.	Sergio Antonino	50,60
247.	Carbone Ferdinando	50,60
248.	Acquafredda Nicola	50,60
249.	Giangrandi Mario	50,60
250.	Raffa Giuseppe	50,55
251.	Pagliarulo Michele	50,55
252.	Burlando Carlo	50,55
253.	Di Lorenzo Giuseppe	50,50
254.	Milone Salvatore	50,50
255.	Soprano Riccardo	50,50
256.	Spena Angelo	50,50
257.	Pisanò Francesco	50,50
258.	Giubilaro Francesco Paolo	50,50
259.	Riccobono Oreste	50,50
260.	Testa Alberto	50,50
261.	Crisafulli Gaetano	50,50
262.	Di Loreto Ermanno	50,50
263.	Di Betta Antonino	50,50
264.	Capizzi Giuseppe	50,50
265.	Costabile Leonardo	50,50
266.	Festa Carlo	50,50
267.	Fortino Gaetano	50,40
268.	Ardizzone Ugo di Ernesto	50,25
269.	Guarniera Diego	50,25
270.	Speranza Arrigo	50,20
271.	Urzì Salvatore	50,20
272.	La Rosa Giuseppe	50,15
273.	Alongi Francesco	50,15
274.	Danise Federico	50,15
275.	Paglici Antonio	50,10
276.	Di Simone Giuseppe	50,10
277	Nardini Serafino	50,10
278.	Palermo Amedeo	50,05
279	Locchi Walter	50,05
280.	Ardizzone Antonio	50,05
281.	Gigli Gustavo	50,05
282.	Misuraca Felice	50 —
283	Vegas Ferdinando	50 —
284.	Esposito Enrico	50 —
285.	Foti Mariano	50 —
286.	Rasà Edoardo	50 —
287.	Gera Giovanni	50 —
288.	Marracino Lelio	50 —
289	Ruberto Francesco	50 —
290.	Caterina Enrico	50 —
291.	Augi Gino	50 —
292.	Calabrò Antonino	50 —
293.	Berardinelli Alfredo	50 —
294.	Bocchini Ciriaco	50 —
295.	Clarkson Ugo	50 —
296.	Petrillo Giambattista	50 —
297.	Mazzocchi Domenico	49,95
298.	Maccolini Gualtiero	49,95
299.	Li Donni Antonio	49,95
300.	Diafèria Francesco	49,95
301.	Agresti Filippo	49,90
302.	Pompei Pietro	49,85
303.	Scognamiglio Giuseppe	49,80
304.	Ciampa Gennaro	49,80
305.	Farina Nicolino	49,75
306.	Foschi Vincenzo	49,75
307.	Miccichè Fernando	49,75
308.	Soldi Alberto	49,75
309.	Casaburo Sossio	49,75
310.	Calvàni Raffaele	49,75
311.	Cento Guido Hermand	49,75
312.	Bonacci Giuseppe	49,75
313.	Messina Lorenzo	49,70
314.	Giannini Francesco	49,70
315.	Pallucchini Osvaldo	49,70
316.	Chimienti Giovanni	49,65
317.	Palermo Benedetto	49,65
318.	Latini Ermete	49,60
319.	Giambusso Giuseppe	49,60
320.	Carnovale Gregorio	49,60
321.	Fernandez Lucio	49,55
322.	Gargiulo Ugo	49,55
323.	Del Forno Marcello	49,55
324.	De Rosi Domenico	49,50
325.	Berardinetti Marzio	49,50
326.	Chiurazzi Vincenzo	49,50
327.	Lo Monte Francesco	49,50
328.	Ricoveri Nello	49,50
329.	Russo Vittorio	49,50
330.	Rosselli Silvio	49,50
331.	Lombardo Giuseppe di Antonio	49,50
332	Lo Monaco Candido	49,50
333.	Longo Antonino di Giuseppe	49,50
334.	Pallini Giorgio	49,50
335.	Tescione Gennaro	49,50
336.	Caruso Paolo	49,50
337.	Pipitone Nicolò	49,50
338.	Adelfio Gaspare	49,50
339.	Agrifoglio Michele	49,50
340.	Di Falco Salvatore	49,50
341.	Barone Giuseppe Antonio	49,50
342.	Bilotti Pietro	49,50
343.	Liguori Raffaele	49,50
344.	Pisarri Mario	49,50
345.	Mirto Vittorio	49,45
346.	Gambino Michelino	49,45
347.	Fortunio Tommaso Giacomo	49,40
348.	Staderini Mario	49,40
349.	Milone Ugo	49,40
350.	Caruso Leonardo	49,35
351.	Ricciardi Luigi	49,30
352.	Ambrosi de Magistris Guido	49,30
353.	Meli Antonino	49,25
354.	Sircana Giovanni	49,25
355.	Dolfini Bruno	49,25
356.	Ledà d'Ittiri Pietro	49,25
357.	Bafile Claudio	49,20
358.	Smirne Mario	49,20
359.	Saetta Giulio	49,15
360.	Galdieri Rocco	49,15
361.	Pedio Pietro	49,10
362.	Profeta Vito	49,10
363.	Roma Giuseppe	49,10
364.	Tutino Salvatore	49,05
365.	Salerno Vincenzo	49,05
366.	Di Giovanni Paolo	49,05
367.	Cantoni Giacomo	49 —
368.	Puglisi Francesco	49 —
369.	Nicolai Mario	49 —
370.	Fortunato Pietro	49 —
371.	Aromolo Antonio	49 —
372.	Apicella Antonio	48,95
373.	Miceli Salvatore	48,90
374.	Leone Lorenzo	48,90
375.	De Michele Manlio	48,85
376.	De Robertis Giuseppe	48,85
377.	Galasso Giacomo	48,80
378.	Sarri Sergio	48,80
379.	Basile Francesco	48,80
380.	Pezzullo Gaetano	48,75
381.	Greco Francesco	48,75
382.	Placida Federico	48,75
383.	Tronci Giuseppe	48,75
384.	Patuzzi Gino	48,70
385.	Pampo Giovanni	48,70
386.	Mazzaracchio Giuseppe	48,70
387.	Giannetelli Antonio	48,70
388.	Biccardi Nunzio	48,65
389.	Pascale Vincenzo	48,65
390.	Pagliaro Aldo	48,65
391.	Polimeni Italo	48,65
392.	Perria Giovanni	48,60
393.	Abbati Giovanni	48,60
394.	Piraino Enzo	48,60
395.	Festa Nicola	48,60

		Votazione complessiva
396.	Soprano Cesare di Arturo	48,60
397.	Cangiano Antonio	48,60
298.	Lo Giudice Barbaro	48,55
399.	Calia Giuseppe	48,55
400	Grossi Mario	48,55
401.	Briviglieri Rino	48,50
402.	Travaglia Francesco	48,50
403	Principato Francesco	48,50
404.	Esposito Vittorio	48,50
405.	Fede Giuseppe	48,50
406.	Mereu Giuseppe	48,50
407	Sardo Salvatore	48,50
408.	Gaeta Nicola Antonio	48,50
409.	Pollidori Pietro	48,50
410.	Vicari Giovanni	48,50
411.	Massaro Emanuele	48,50
412.	Saitta Placido	48,50
413.	Violi Carlo	48,50
414.	Perra Antonio	48,50
415.	Bonino Francesco	48,50
416.	Marullo Tullio	48,45
417.	Madeo Paolo	48,45
418.	Francavilla Domenico	48,40
419.	Pasciuta Girolamo	48,40
420.	Tavella Corrado	48,40
421.	Colacci Marino Aldo	48,40
422.	Ragosta Giuseppe	48,35
423.	Messina Giovanni	48,35
424.	Failla Gaetano	48,35
425.	La Fontana Dionisio	48,30
426.	Frau Augusto	48,30
427.	Sammartano Giovanni	48,30
428.	Bocci Carlo	48,30
429.	Cappelletti Rocco	48,30
430.	Ruppen Giuseppe	48,25
431.	Pomponio Giorgio	48,25
432.	Mango Tullio	48,25
433.	Caserta Ettore	48,25
434.	Milone Giorgio	48,25
435.	Robbe Vincenzo	48,25
436.	Amico Alfredo	48,25
437.	Pazzi Giovanni	48,20
438.	Lorenzini Pompilio	48,20
439.	Silipo Maurizio	48,20
440.	Ferorelli Gennaro	48,15
441.	Centaro Gennaro	48,15
442.	Moretti Mario	48,10
443.	Genovese Ugo	48,10
444.	Offeddu Orazio	48,10
445.	Fiengo Giuseppe	48,10
446.	Montecalvo Arduino	48,05
447.	Salerno Gaetano	48,05
448.	Bellei Enrico	48,05
449.	Alabiso Gaetano	48 —
450.	Mancuso Salvatore	48 —
451.	Giuffrida Antonino	48 —
452.	Ferrante Umberto	48 —
453.	Meloni Franco	48 —
454.	Liguori Enzo	48 —
455.	Salonia Salvatore	48 —
456.	Pancino Giangiacomo	48 —
457.	Sassi Italo	48 —
458.	Barletta Mario	48 —
459.	Brandi Gennaro	48 —
460	Ciabatti Giovanni	48 —
461.	Garaffo Francesco	48 —
462.	Basile Renato	48 —
463.	Mingrone Alfonso	47,90
464.	Previtera Francesco	47,90
465.	De Gennaro Hermann	47,90
466.	Scazzeri Gaspare	47,85
467.	Parisi Domenico	47,85
468.	Perriello Ettore	47,80
469.	Antonicelli Angelo	47,80
470.	D'Onofrio Clemente	47,80
471.	Amodei Emanuele	47,75
472.	Tartaglia Michele	47,75
473.	Lo Giudice Simone	47,75
474.	Milanesi Pietro	47,75
475.	Amerio Francesco	47,75

		Votazione complessiva
476.	Anzelletti Fausto	47,75
477.	D'Alessio Federico	47,75
478.	Natale Luigi	47,70
479.	Contini Federico	47,70
480.	Venturella Salvatore	47,65
481.	Serafini Fernando	47,65
482.	Di Tiburzio Dante	47,60
483.	Palladino Remo	47,60
484.	Pezzino Alberto	47,60
485.	Siragusa Beniamino	47,60
486.	Malfitano Salvatore	47,60
487.	Allice Stefano	47,60
488.	Gentilini Antonio	47,55
489.	Tirrito Nicolò	47,55
490.	Nappi Roberto	47,55
491.	Ciaffera Nicola	47,50
492.	Palici di Suni Gavino	47,50
493.	Altieri Gaetano	47,50
494.	Marchione Danilo	47,50
495.	Giuffrida Francesco	47,50
496	Lisi Alberto Mario	47,50
497.	Gritti Gastone	47,50
498.	Lino Giovanni Giuseppe	47,50
499.	Muntoni Raffaele	47,50
500.	San Mauro Giuseppe	47,50
501.	Tinebra Luigi	47,50
502.	Quaglione Pasquale	47,50
503	Obletter Giuseppe	47,50
504.	Di Giorgi Tommaso	47,50
505.	Battista Giuseppe	47,50
506.	Pellegrino Mario	47,50
507.	Monaco Aldo	47,50
508.	Buffoni Salvatore	47,50
509	Saya Santi	47,45
510	Farneti Domenico	47,40
511.	Fabiani Walter	47,40
512.	Gerunda Elio	47,40
513.	Caeti Antonino	47,40
514	Capezza Andrea	47,35
515.	Scalone Gino	47,35
516.	De Grossi Ugo Foscolo	47,30
517.	Salvati Nicola	47,30
518	Espro Ettore	47,25
519.	Ferrari Michele	47,25
520.	Grimaldi Ubaldo	47,25
521.	Ippolito Michele	47,25
522.	Cioffi Alfredo	47,25
523.	Ottaviano Pasquale	47,25
524.	D'Angelo Raimondo	47,25
525.	Bozzi Nicola	47,25
526	Levante Tommaso	47,20
527.	Papini Franco	47,20
528	Rispoli Giacomo	47,20
529.	Califano Giovanni	47,20
530.	Fuscà Cesare	47,15
531.	Biasi Gaetano	47,15
532.	Giuseppone Giacomo	47,10
533.	Sorbara Guido	47,10
534.	Buscemi Edmondo	47,10
535.	Dragoni Vincenzo	47,05
536.	Agostinelli Francesco Giovanni	47 —
537.	Morena Giuseppe	47 —
538.	Tomassi Cesare	47 —
539.	Mazzitelli Achille	47 —
540.	Eccher Giovanni	47 —
541.	Manganaro Giovanni	47 —
542.	Pozzi Alberto	47 —
543.	Leuzzi Franco	47 —
544.	Lo Voi Vincenzo	47 —
545	Mirto Enrico	47 —
546.	Cigna Antonio Angelo	47 —
547.	Ciancio Giuseppe	47 —
548.	Bassano Michele	47 —
549.	Ricci Giorgio	47 —
550.	Burricano Achille	47 —
551.	Spanu Fiorenzo	47 —
552.	Madonia Michele	47 —
553.	Guadagno Carlo	47 —
554.	Parrelli Ettore	46,95
555.	San Giorgio Silvio	46,95

		Votazione complessiva
556.	Cardarelli Vincenzo	46,90
557.	Soffi Aldo	46,90
558.	Baldaro Mario	46,90
559.	Destefani Roberto	46,80
560.	Lanni Diodato	46,80
561.	Vallini Ulisse	46,80
562.	Massa Romualdo	46,80
563.	Ventriglia Silvio	46,80
564	Lando Mariano Salvatore	46,75
565.	Cristiani Mario	46,75
566.	Profeta Antonio	46,75
567.	Borghese Sebastiano	46,75
568.	Liotta Ugo	46,70
569.	Ferrera Angelo	46,70
570.	Perlini Ermenegildo	46,70
571.	Ruggiero Luigi	46,65
572.	Portelli Salvatore	46,65
573.	Bellizzi Domenico	46,65
574.	Bettoncelli Giannalberto	46,60
575.	Lorusso Caputi Bettino	46,60
576	Messina Francesco di Giuseppe	46,60
577	Caroli Cosimo	46,60
578.	Petrucci Antonino	46,55
579.	Lucchesi Rosario	46,55
580.	Alfarano Bruno	46,55
581.	Ranieri Antonio	46,55
582.	Congiu Vinicio	46,50
583.	Di Tondo Maurizio	46,50
584.	Gullotti Vincenzo	46,50
585.	Iannibelli Carlo	46,50
586.	Hopps Antonino	46,50
587.	Nuzzolino Riccardo	46,50
588.	Dattilo Bruno	46,50
589.	Messineo Vincenzo	46,45
590.	Pucci Sisti Domenico	46,40
591.	Niola Vincenzo	46,40
592.	Famulari Antonino	46,40
593.	Vannacci Gualtiero	46,30
594.	Argento Italo	46,30
595.	Di Pasquale Giovanni	46,30
596.	Clementi Mariano	46,25
597	Solmi Vittorio	46,25
598	Iovine Carlo	46,25
599	Crisafi Armando	46,25
600.	Santoro Rosario	46,25
601.	Scotellaro Aldo	46,25
602	Cometti Queirolo Pier Luigi	46,20
603.	Cavallo Cesare	46,20
604.	Campolongo Francesco Saverio	46,20
605.	Di Maio Francesco	46,20
606.	D'Anna Salvatore	46,15
607.	Mirenghi Francesco	46,15
608	Valenti Domenico	46,15
609.	Geraci Vincenzo	46,15
610.	Cornia Ferdinando	46,10
611.	Lanzi Oscar	46,10
612.	Ciulla Stefano	46,10
613.	Pennacchia Guido	46,10
614.	Bentivegna Emilio	46,05
615.	Clavelli Achille	46,05
616.	Dattoli Luigi	46,05
617.	Notari Edoardo	46,05
618.	Colavito Italo Vittorio	46,05
619.	Maiorano Antonio	46 —
620.	Marinucci Armando	46 —
621.	Mugnolo Pasquale	46 —
622.	Tortorici Girolamo	46 —
623.	Potenza Giuseppe	46 —
624.	Pighetti Guglielmo	46 —
625.	Mursia Ugo	46 —
626.	Maniscalco Luigi Giuseppe	46 —
627.	Molignoni Massimo	46 —
628.	Spartà Giuseppe	46 —
629.	Gorgoni Vito	46 —
630.	Piccirilli Aurelio	46 —
631.	Pagano Gennaro	46 —
632.	Terzi Gaetano	46 —
633.	Catone Domenico	46 —
634.	Ottaviano Giorgio	46 —
635.	Colabelli Gilberto	46 —

		Votazione complessiva
636	Tornese Aldo	46 —
637	Gaspardini Bruno	45,95
638.	Patrizi Carlo	45,95
639.	Barchielli Gino	45,95
640.	Valles Rinaldo	45,90
641	Pindaro Giuseppe	45,90
642.	Palumbo Michele	45,90
643.	Cima Mario	45,90
644.	Cordeschi Francesco	45,80
645	Mirabile Antonino	45,80
646	Dotta Giovanni	45,80
647.	Siotto Giovanni	45,80
648.	Brunelli Luciano	45,75
649	Fanti Stefano	45,75
650	Amato Vittorio	45,75
651.	Oliva Francesco	45,75
652.	Nigri Giuseppe	45,75
653	Montefusco Giuseppe	45,70
654	Guastadisegni Gaetano	45,70
655.	Ruschellà Nicola	45,70
656.	Ferrara Ignazio	45,65
657	Di Pietro Letterio	45,65
658.	Laudante Carmine	45,65
659	Costa Francesco.	45,60
660	Merando Giacinto	45,60
661.	Spadea Pandolfi Alfonso	45,60
662.	Dattoli Domenico	45,60
663.	Lo Giudice Pietro	45,55
664	Ialenti Manlio	45,55
665	Zaccardo Pasquale	45,55
666.	Di Girolamo Vincenzo	45,50
667.	Cecchetti Leonello	45,50
668	Di Vietri Antonio	45,50
669.	Presti Aldo	45,50
670.	Torresi Enrico	45,50
671.	Palma Giuseppe	45,50
672.	Farina Luigi	45,50
673.	Guglielmi Luigi	45,50
674.	Pane Sebastiano	45,50
675.	Maltese Giovanni	45,50
676.	Carinci Luigi	45,50
677.	Uselli Cipriano	45,50
678.	Castellano Giuseppe	45,50
679	Ausili Cefaro Mario	45,50
680.	Alotta Giuseppe	45,50
681.	Di Mattei Salvatore	45,50
682	Benfatto Alfio	45,50
683.	Marino Vincenzo di Nicola	45,50
684.	Attaguile Gioacchino	45,50
685.	Alma Giuseppe	45,45
686	De Franco Salvatore	45,45
687	Barone Francesco Saverio	45,40
688.	Miglio Nicola	45,40
689.	Paternò Vincenzo	45,40
690.	Galasso Salvatore	45,35
691.	Scali Francesco	45,35
692.	Famulari Vincenzo	45,30
693.	Terranova Sebastiano	45,30
694.	Cuomo Alfonso	45,25
695.	Giambusso Gaetano	45,25
696.	Puglisi Sebastiano	45,25
697.	De Falco Giuseppe	45,25
698	Nuzzi Giuseppe	45,25
699.	Landi Arnaldo	45,20
700.	Rosanova Mario	45,20
701.	Capialbi Vincenzo	45,20
702.	Lenci Alberto	45,15
703.	Rossi Sossio	45,15
704.	Marchese Domenico	45,15
705.	Laganolla Nicola	45,10
706.	Longo Baldassarre	45,10
707.	Molfetta Pompeo	45,10
708.	Occhipinti Giuseppe	45,10
709	Moraca Giuseppe	45,10
710.	Riela Francesco	45,05
711.	Moscato Giovanni	45,05
712.	Mannarini Ettore	45,05
713.	Cavallo Pietro	45,05
714.	Bova Salvatore	45 —
715.	Dentice d'Accadia Giulio	45 —

	Votazione complessiva
716. Alessi Giovanni	45 —
717. Savatteri Armando	45 —
718. Friscione Emilio	45 —
719. Falco Filippo	45 —
720. Franco Lucio	45 —
721. Maiorana Mario	45 —
722. Casula Giovanni	45 —
723. Maggi Angelo	45 —
724. Falcone Filippo	45 —
725. Aronica Gabriele	45 —
726. Aiaimo Calogero	45 —
727. Di Giovanni Antonio	45 —
728. De Luca Eugenio	45 —
729. Dini Alessandro	45 —
730. Brancato Santi	45 —
731. Tuveri Mariano	44,95
732. Ruggiero Francesco	44,95
733. Lemmo Gaetano	44,95
734. Pesce Michele	44,90
735. Cavaliere Raffaele	44,90
736. Ludovici Giacomo	44,90
737. Mazzeo Agostino	44,85
738. Spani Tommaso	44,85
739. Selvaggi Raffaele	44,85
740. Cicchetti Michele	44,80
741. Pennisi Pietro	44,80
742. De Cesare Mario	44,80
743. Lanza Gaetano	44,75
744. Caronia Vittorio	44,75
745. Caruso Pietro	44,75
746. Spanedda Giuseppe	44,75
747. Curiale Empedocle	44,75
748. Coiro Giovanni	44,70
749. Ferrante Antonio	44,70
750. Vicentini Giuseppe	44,70
751. Berardengo Giovanni	44,65
752. Tardella Silvio	44,65
753. De Liguore Francesco	44,65
754. Rossi Camillo	44,60
755. Aveta Vincenzo	44,60
756. Castelli Crescenzo	44,60
757. D'Adamo Mario	44,60
758. Iaconetta Giovanni	44,55
759. Giuliano Tito Manlio	44,50
760. Lauro Giorgio	44,50
761. Turrisi Vincenzo	44,50
762. Uzzo Francesco	44,50
763. Rotunno Giuseppe	44,50
764. Fulci Alfredo	44,50
765. Ferrari Valentino	44,50
766. Faraci Giuseppe	44,50
767. Faggiani Marco	44,50
768. Martorano Luigi	44,50
769. Manzini Sergio	44,50
770. De Luca Aldo	44,50
771. Gerbino Liborio	44,50
772. De Gennaro Matteo	44,50
773. De Bellis Francesco	44,50
774. Bachiddu Danilo	44,50
775. Bardanzellu Mario	44,50
776. Galuppo Angelo	44,50
777. Giambelluca Giuliano	44,45
778. Iacono Mario	44,40
779. Matragrano Antonio	44,35
780. Placidi Arnaldo	44,30
781. Passafaro Francesco	44,30
782. Caroselli Ferdinando	44,30
783. Barba Mario	44,30
784. Cirincione Domenico	44,25
785. Pullini Rinaldo	44,25
786. Valenti Antonino	44,25
787. Foss Bruno	44,25
788. Belluschi Costantino	44,25
789. Sessa Luigi	44,25
790. Formica Roberto	44,20
791. Vannucchi Antonio	44,20
792. Digiesi Giuseppe	44,20
793. Sorgi Claudio	44,20
794. Miranda Eduardo	44,15
795. Gianni Gaetano	44,15
796. Capriotti Wolfango	44,15
797. Di Maio Aldo	44,10
798. Erò Giovanni	44,10
799. Tortorici Francesco	44,10
800. Sarlo Scipione	44,10
801. Tambato Luigi	44,05
802. Civilotti Luigi	44,05
803. Picceo Giovanni	44 —
804. Micillo Gaetano	44 —
805. Monteleone Gaetano	44 —
806. Torre de Bottis Federico	44 —
807. La Via Renato	44 —
808. Giardini Giuseppe	44 —
809. Scrino Alfonso	44 —
810. Guidetti Mario	44 —
811. Palumbo Paolo	44 —
812. Congedo Mario	44 —
813. Corda Giacomo	44 —
814. Riccelli Alfredo	44 —
815. Ianiri Roberto	44 —
816. Dasti Emanuele	44 —
817. Basile Andrea	44 —
818. Bisson William	44 —
819. Ferrara Francesco Paolo	44 —
820. Notari Renato	44 —
821. Burei Antonio	43,95
822. Cavacini Bruto	43,95
823. Brovedan Beniamino	43,90
824. Brancati Giovan Corrado	43,90
825. Mealli Alvaro	43,90
826. Pocorobba Aurelio	43,90
827. Lanza Fausto	43,90
828. Agnese Carlo	43,90
829. Cavalieri Giuseppe	43,90
830. Di Sevo Dante	43,85
831. Lombardi Edoardo	43,80
832. Barra Vincenzo	43,75
833. Li Vecchi Salvatore	43,75
834. D'Asaro Gabriele	43,75
835. Sani Osvaldo	43,70
836. Zarlenga Nicola	43,70
837. Caredio Mario	43,70
838. Dell'Orso Giacinto Ezio	43,70
839. Coco Giambattista	43,65
840. Marino Francesco	43,65
841. Del Trono Riccardo	43,65
842. Colapietro Angelo	43,65
843. Dell'Utri Alfredo	43,60
844. Bucciante Alfredo	43,60
845. Santoro Francesco	43,55
846. Gabriotti Luigi	43,55
847. Di Giovanna Alberto	43,55
848. Cutellè Francesco	43,55
849. Ricci Mario	43,50
850. Licenziati Ernesto	43,50
851. Martini Martino	43,50
852. Robone Alessandro	43,50
853. Marini Mattia	43,50
854. Lombardi Alessandro	43,50
855. Ciampi Mario	43,50
856. Curci Aldo	43,50
857. Costantino Giuseppe	43,50
858. De Bernardinis Arturo	43,50
859. Maiorca Michele	43,45
860. Canger Carlo	43,45
861. Antoci Giovanni	43,45
862. Cimadomo Mario	43,45
863. Laurita Romolo	43,40
864. Giustini Carlo	43,40
865. Lala Giovanni	43,40
866. Scozzi Vincenzo	43,40
867. De Santis Attilio	43,40
868. Galletta Domenico	43,35
869. Croatto Attilio	43,35
870. Pellegrino Vito	43,35
871. Zito Romano	43,30
872. Pappalardo Antonio	43,30
873. Antinoro Rosario	43,30
874. Coco Rosario	43,30
875. Spinelli Antonio	43,25

N.	Nome	Votazione complessiva
876.	Pizzi Domenico	43,25
877.	Mazzaglia Giuseppe	43,25
878.	Pinerolo Giacomo	43,25
879.	Chevalley Amedeo	43,25
880	Ottaviano Aldo	43,25
881.	Manna Corrado	43,25
882.	Marinaro Eugenio	43,25
883.	Ruggieri Angelantonio	43,20
884.	Mameli Salvatore	43,20
885.	Gancia Giovanni	43,20
886.	Ventura Giandonato	43,20
887.	Demontis Pasquale	43,20
888.	Cinti Vittorio	43,15
889.	Aiazzi Vittorio	43,15
890.	Di Mauro Mario	43,15
891.	Occhipinti Salvatore	43.10
892.	Lomonaco Giuseppe	43,10
893.	Maselli Virgilio	43,10
894.	Conti Alberto	43,10
895.	Santelli Santino	43,10
896.	Diomedi Ovidio	43,05
897.	Di Rosa Michele	43,05
898.	Giuffrida Giuseppe	43 —
899.	Mazzotta Ennio	43 —
900.	Antocicco Luigi	43 —
901.	Solimene Eduardo	43 —
902.	Saporito Giovanni	43 —
903.	Lacava Giuseppe	43 —
904.	Politi Aurelio	43 —
905.	Calvani Giuseppe	43 —
906.	Prosini Gaetano	43 —
907.	Cesaro Luigi	43 —
908.	Feoli Ottorino	43 —
909.	Manca Raimondo	43 —
910.	Bruno Agostino	43 —
911.	Donatelli Camillo	43 —
912.	Miele Francesco	43 —
913.	Bollettieri Francesco Paolo	43 —
914.	Sepe Francesco	43 —
915.	Campanile Carmine	43 —
916.	Fiore Francesco	42,95
917.	Di Campo Michele	42,95
918.	Guccione Francesco	42,90
919.	Sciuba Vincenzo	42,90
920.	Piccoli Bruno	42,90
921.	Pisarri Giuseppe	42,85
922.	Fallone Carmelo	42,85
923.	Ranieri Vincenzo	42,80
924.	Minati Umilte Rodolfo	42,80
925.	D'Amato Nicola	42,80
926.	Viglianti Francesco	42,75
927.	Fortuna Giuseppe	42,75
928.	Licheri Eugenio	42,75
929.	Gambatesa Raffaele	42,75
930.	Panebianco Lorenzo	42,75
931.	Di Natale Carmelo	42,75
932.	Margani Salvatore Cino	42,75
933.	Mauro Luigi	42,70
934.	Accardo Palumbo Benedetto	42,70
935	Dante Ernesto	42,70
936.	Randazzo Calogero	42,70
937.	Gasponi Mario	42,70
938.	Orciuolo Pasquale	42,65
939.	Cascella Arduino	42,65
940.	Bettarini Umberto	42,65
941.	Carosi Angelo	42,65
942.	Donnini Giuseppe	42,65
943.	La Corte Giuseppe	42,60
944.	Cosimelli Mario	42,60
945.	Pisanti Giovanni	42,60
946.	Beggiolini Alessandro	42,60
947.	Caruso Ignazio	42,60
948.	Fossen Itale	42,55
949.	Frangipane Riccardo	42,55
950.	Greco Carlo	42,55
951.	De Ninno Vittorio	42,55
952.	Aiardi Carlo	42,50
953.	Laurora Erminio	42,50
954.	Marino Vincenzo di Ignazio	42,50
955.	Tomaselli Ersilio	42,50
956.	Pagello Corrado	42,50
957.	Pagano Rizzo Luigi	42,50
958.	Fundarò Gaetano	42,50
959.	Canonico Luigi	42,50
960.	Paparatti Alessandro	42.50
961.	Andreotti Antonio	42,50
962.	Dardanello Giuseppe	42,50
963.	D'Addabbo Biagio	42,50
964.	Di Benedetto Augusto	42,50
965.	Donato Antonino	42,50
966.	De Longis Francesco	42.50
967.	De Dominicis Luigi	42,50
968.	Carusi Filippo	42.50
969.	Dovasio Giuseppe	42,50
970	Bellu Ruggero	42,45
971.	De Crescenzo Ugo	42,45
972.	Siragusa Antonino	42,40
973.	Firrao Francescopaolo	42,40
974.	Codipietro Michele	42,40
975.	Balsamo Salvatore	42,40
976.	Lo Baido Egidio	42,30
977.	Polizzotti Gaetano	42,30
978.	Ballarin Wladimiro	42,30
979.	Pascoli Paride	42,25
980.	Pisani Giuseppe	42,25
981.	Riviello Gioacchino	42,25
982.	Cellurale Emilio	42,25
983.	Barbato Beniamino	42,25
984.	Del Re Gabriele	42,25
985	Ciccone Fernando	42,20
986.	La Rosa Luigi	42,20
987.	Ciolli Mario	42,20
988.	Altieri Vincenzo	42,20
989.	Pepe Nicola	42,15
990.	Peghetti Giammaria	42,10
991.	Meo Giovanni	42,10
992.	Grossi Vittorio Emanuele	42,10
993.	Sprovieri Aldo	42,10
994.	Tommaso Giuseppe	42,10
995.	Bellomo Ferdinando	42,05
996.	Favata Angelo	42,05
997	Messina Vincenzo	42,05
998	Bambara Nunzio	42,05
999	Leggio Domenico	42 —
1000.	Trincas Ruggiero	42 —
1001.	Piloni Carlo	42 —
1002.	Fazzutti Giovanni	42 —
1003.	Grimaldi Michele	42 —
1004.	Santopadre Ettore	42 —
1005.	Colangelo Boemondo	42 —
1006.	Polimeni Orazio	42 —
1007	Napolioni Flaminio	42 —
1008.	Andreassi Giovanni	42 —
1009.	Maucione Tommaso	42 —
1010.	Basili Alfredo	42 —
1011.	Damasco Mario	42 —
1012.	Bosco Ermanno	42 —
1013.	Capuist Michele	42 —
1014.	Busco Pasquale	42 —
1015.	Piazza Vincenzo	42 —
1016.	Messina Francesco di Nicola	42 —
1017.	Vassallo Vito	41,95
1018.	Taranto Giacinto	41,90
1019.	Pratelli Mario	41,90
1020.	Gigli Salvatore	41,90
1021.	Salvaterra Luigi	41,90
1022.	Zamboni Lino	41,90
1023.	Puntieri Raffaele	41,85
1024.	Calabrese Mario	41,80
1025.	Angelozzi Giovanni	41,75
1026.	Murgo Salvatore	41,75
1027.	Di Francesco Gaetano	41,75
1028.	Sorrente Alberto	41,75
1029.	Salomone Vincenzo	41,70
1030	Striglioni ne' Tori Regolo	41,70
1031.	Tesauro G. Battista	41,70
1032.	Carluccio Lucio	41,65
1033.	Marchionne Vinicio	41,65
1034.	Lucci Muzio	41,60
1035.	Mazzamuto Michele	41,60

	Votazione complessiva
1036. Careri Giuseppe	41,60
1037. Baldinotti Riccardo	41,60
1038. Alessandrini Angelo	41,55
1039. Burza Gregorio	41,55
1040. Chirico Vincenzo	41,50
1041. Abate Andrea	41,50
1042. Tomaiuoli Luigi	41,50
1043. Tognoli Giovanni	41,50
1044. Pollice Ettore	41,50
1045. Pullino Vittorio	41,50
1046. Pugliese Renato	41,50
1047. Mastroviti Paolo	41,50
1048. Casassa Carlo	41,50
1049. Zoboli Augusto	41,50
1050. Ardito Giuseppe	41,50
1051. Albanese Carlo	41,50
1052. Bonmartini Mario	41,50
1053. Di Loreto Marcello	41,50
1054. D'Aietti Angelo	41,50
1055. De Gioia Renato	41,50
1056. Pandolfo Francesco Paolo	41,50
1057. Colucci Vitantonio	41,50
1058. Lembo Alberto	41,45
1059. Ansalone Renato	41,40
1060. Paolini Arnaldo	41,35
1061. Niosi Tindari Salvatore	41,30
1062. Leone Silvio	41,25
1063. Favet Giovanni	41,25
1064. Borghese Mario	41,25
1065. Carletti Pellegrino	41,25
1066. Loddo Angelo	41,25
1067. Urbano Antonio	41,20
1068. L'Abate Gioacchino	41,20
1069. Avondola Giuseppe	41,15
1070. Di Cerbo Evaristo	41,15
1071. Avet Stefano	41,10
1072. Impellizzeri Sergio	41,05
1073. Magno Emidio	41,05
1074. Anselmi Carlo	41,05
1075. Buia Mario	41 —
1076. Fanti Domenico	41 —
1077. Riolo Domenico	41 —
1078. Maiolo Bernardo	41 —
1079. Campolongo Manlio	41 —
1080. Todaro Attilio	41 —
1081. Pecoraro Antonino	41 —
1082. Sindona Benedetto	41 —
1083. Pecoraro Giuseppe	41 —
1084. Falco Emanuele	41 —
1085. Cirino Antonio	41 —
1086. Capobianco Wladimiro	41 —
1087. Mollo Guido	41 —
1088. Tarei Antonio	41 —
1089. Curatolo Antonio	41 —
1090. Roselli Angelo	41 —
1091. Mastropasqua Giovanni	40,95
1092. Necci Ermete	40,95
1093. Marchioni Felice	40,90
1094. Manfredi Italo	40,90
1095. Giachin Giuseppe	40,85
1096. Lefico Luigi	40,85
1097. Lopes Raimondo	40,85
1098. Lipari Pietro	40,80
1099. Leuzzi Nicola	40,80
1100. Milizia Raffaele	40,80
1101. Minore Alberto	40,80
1102. Manes Nicolò	40,75
1103. Sallicano Sergio	40,75
1104. Imbornone Baldassarre	40,75
1105. Arsente Giuseppe	40,75
1106. Bertoni Arcangelo	40,75
1107. Silvestri Antonino	40,75
1108. Peternel Giovanni	40,70
1109. Piciocchi Adolfo	40,70
1110. Immè Salvatore	40,70
1111. Trifiletti Pellegrino	40,65
1112. Merola Raffaele	40,65
1113. Spirito Raffaele	40,65
1114. Bozza Ruggero	40,65
1115. D'Ovidio Mario	40,65
1116. Fusco Amodio	40,60
1117. Schettino Emilio	40,60
1118. Santomauro Emanuele	40,60
1119. Miceli Domenico	40,60
1120. Angelini Ugo	40,60
1121. Crece Antonino	40,55
1122. Ottaviano Paolo	40,55
1123. Russi Vincenzo	40,55
1124. Agosta Alessandro	40,55
1125. Santucci Rocco	40,50
1126. Grasso Gaetano	40,50
1127. Nigro Ugo	40,50
1128. Favi Giuseppe	40,50
1129. Falvella Michele	40,50
1130. Ferrari Vittorio	40,50
1131. Molinari Uberto	40,50
1132. Loreti Luigi	40,50
1133. Lodi Vanni	40,50
1134. Putaturo Leonida	40,50
1135. Santagiuliana Tullio	40,50
1136. Silvestre Guido	40,50
1137. Albanese Ferdinando	40,50
1138. Astarita Antonio	40,50
1139. Avallone Filomeno	40,50
1140. D'Ambrosio Aldo	40,50
1141. Fago Mario	40,50
1142. Mazzarino Salvatore	40,50
1143. Mondi Giuseppe	40,50
1144. Piccinocchi Tommaso	40,40
1145. Pensato Giuseppe	40,40
1146. Coffari Federico	40,40
1147. Reina Redento	40,35
1148. Landi Mario	40,30
1149. Toniolo Giuseppe	40,30
1150. Maenza Antonino	40,25
1151. Radicci Giovanni	40,25
1152. Borzoni Carlo	40,25
1153. Di Marco Giuseppe	40,25
1154. Curci Giovanni	40,25
1155. Marcello Achille	40,20
1156. Pacelli Arnaldo	40,20
1157. Mantione Carmelo	40,15
1158. Ginevra Francesco	40,10
1159. Scardavi Giuseppe	40,10
1160. Rotoli Giuseppe	40,10
1161. Liberotti Giacomo	40,05
1162. Saccià Vincenzino	40 —
1163. Capriolo Aldo	40 —
1164. Provenzano Giovanni	40 —
1165. Lazzarini Francesco	40 —
1166. Ricci Alberto	40 —
1167. Scarano Gabriele	40 —
1168. Merolla Mario	40 —
1169. Maselli Nicola	40 —
1170. Golia Angelo	40 —
1171. Puglisi Biagio	40 —
1172. Lonza Mario	40 —
1173. Lombardo Vincenzo	40 —
1174. Marino Pietro	40 —
1175. Ruggiero Antonio	40 —
1176. Stipa Piero	40 —
1177. Guccione Giuseppe	40 —
1178. Straniero Giulio	40 —
1179. Caliendo Angelo	40 —
1180. Basile Leonardo	40 —
1181. Bianchini Nicola	40 —
1182. Barone Vincenzo di Carlo	40 —

La graduatoria predetta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno, per gli ulteriori effetti di legge.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del Personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3225)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.